

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2013 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 marzo 2013

*Il Ministro:* GRILLI

13A02899

DECRETO 27 marzo 2013.

**Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2013.**

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 37 della predetta legge nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia,

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2013 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

*Il Ministro:* GRILLI

13A02900

DECRETO 27 marzo 2013.

**Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2013.**

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2013 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

*Il Ministro:* GRILLI

13A02901

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 marzo 2013.


**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Centro di riferimento oncologico della Basilicata - CROB», in Rionero in Vulture.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'articolo 13 del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 1, del succitato decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;



Visto il decreto del 10 marzo 2008 del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Basilicata, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico del "Centro di riferimento oncologico della Basilicata", con sede in Rionero in Vulture (PZ), nella disciplina di "Oncologia";

Vista la nota del 24 gennaio 2011 e relativi allegati, con la quale l'Istituto "Centro di riferimento oncologico della Basilicata", ha trasmesso a questo Ministero ed alla Regione Basilicata istanza di rinnovo del carattere scientifico nonché la nota del 2 settembre 2011 con la quale ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini della conferma del carattere scientifico, quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina in "Oncologia;"

Vista la nota del 20 aprile 2012, con la quale la Regione Basilicata ha attestato la compatibilità della richiesta di conferma del carattere scientifico con la propria programmazione sanitaria regionale, nonché la nota n. 35655 del 25 febbraio 2013 con la quale la medesima Regione ha trasmesso una relazione aggiornata attestante la coerenza della distribuzione dei posti letto alla programmazione sanitaria;

Vista la nota del 2 agosto 2012, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso della procedura in esame;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 19 novembre 2012, dagli esperti della Sottocommissione di valutazione nominata con decreto del Ministro della salute del 4 settembre 2012;

Vista la nota n. 574 del 25 gennaio 2013 con la quale la direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 3, lettere da a) ad h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n. 26237 dell'8 febbraio 2013 con la quale il presidente della Regione Basilicata ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

E' confermato, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico del "Centro di riferimento oncologico della Basilicata" - CROB con sede in Rionero in Vulture (PZ) per la disciplina "Oncologia".

Roma, 19 marzo 2013

*Il Ministro:* BALDUZZI

13A02873

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 dicembre 2012.

**Determinazione, per l'anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010;

Visto il terzo periodo del predetto comma 67, come modificato dall'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che prevede la concessione, nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 67, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede, per l'anno 2012, che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate a risultati riferiti all'andamento

